

Convenzione sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero

Conclusa a New York il 20 giugno 1956
Approvata dall'Assemblea federale il 17 dicembre 1975²
Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 5 ottobre 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 novembre 1977
(Stato 16 settembre 2010)

Preambolo

Considerata l'urgenza di risolvere il problema umanitario delle persone nel bisogno il cui sostegno legale si trova all'estero,

Considerato che il procedimento in materia di azioni alimentari o l'esecuzione delle decisioni all'estero si imbatte in gravi difficoltà legali e pratiche,

Decise a prevedere i mezzi che consentono di risolvere questi problemi e di superare queste difficoltà,

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha lo scopo di agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente l'esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditrici e Istituzioni intermediarie.
2. Le vie di diritto previste nella presente Convenzione completano, senza sostituirla, qualsiasi altra via di diritto esistente secondo il diritto interno o internazionale.

Art. 2 Designazione delle Istituzioni

1. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, designa una o più autorità amministrative o giudiziarie che eserciteranno sul suo territorio le funzioni d'Autorità speditrici.
2. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, designa un organismo pubblico o privato che eserciterà sul suo territorio le funzioni di Istituzione intermediarie.
3. Ogni Parte contraente comunica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite le designazioni fatte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e qualsiasi modificazione in riguardo.

RU 1977 1910; FF 1975 I 1557

- ¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- ² RU 1977 1909

4. Le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie possono mettersi direttamente in contatto con le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie delle altre Parti contraenti.

Art. 3 Presentazione della domanda all'Autorità speditrice

1. Se un creditore si trova sul territorio di una Parte contraente, appresso Stato del creditore, e se il debitore si trova sotto la giurisdizione di un'altra Parte contraente, appresso Stato del debitore, il primo può indirizzare una domanda a un'Autorità speditrice dello Stato in cui si trova per ottenere gli alimenti da parte del debitore.

2. Ogni Parte contraente informa il Segretario generale degli elementi di prova normalmente richiesti a sostegno delle domande alimentari della legge dello Stato dell'Istituzione intermediaria, delle condizioni in cui quest'ultimi devono essere prodotti per essere ricevibili e delle altre condizioni stabilite dalla legge in parola.

3. La domanda dev'essere corredata di tutti i documenti pertinenti e segnatamente, all'occorrenza, di una procura autorizzante l'Istituzione intermediaria ad agire in nome del creditore o a designare una persona abilitata ad agire in nome del creditore; dev'essere pure allegata una fotografia del creditore e, se possibile, una del debitore.

4. L'Autorità speditrice prende tutti i provvedimenti possibili per garantire l'osservanza delle esigenze poste dalla legge dello Stato dell'Istituzione intermediaria; riservate le disposizioni di quest'ultima legge, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nomi, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e professione del creditore, come anche, all'occorrenza, cognome e indirizzo del suo rappresentante legale;
- b) cognome e nomi e, nella misura in cui il creditore ne è a conoscenza, indirizzi successivi durante gli ultimi cinque anni, data di nascita, cittadinanza e professione del debitore;
- c) una motivazione particolareggiata della domanda, l'oggetto di quest'ultima e qualsiasi altra pertinente indicazione inerente segnatamente alle risorse e alle condizioni familiari del creditore e del debitore.

Art. 4 Trasmissione dell'inserito

1. L'Autorità speditrice trasmette l'inserito all'Istituzione intermediaria designata dallo Stato del debitore, salvo che consideri la domanda temeraria.

2. Prima di trasmettere l'inserito, l'Autorità speditrice accerta che i documenti da produrre siano in buona e debita forma secondo la legge dello Stato del creditore.

3. L'Autorità speditrice può comunicare all'Istituzione intermediaria la sua opinione quanto alla fondatezza della domanda e raccomandare che il creditore benefici dell'assistenza giudiziaria e dell'esenzione dalle spese.

Art. 5 Trasmissione delle sentenze e di altri atti giudiziari

1. L'Autorità speditrice, a richiesta del creditore e conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, trasmette tutte le decisioni provvisorie o definitive o tutti gli altri atti giudiziari d'ordine alimentare intervenuti in favore del creditore da parte di un tribunale competente d'una Parte contraente e, se è necessario e possibile, il rendiconto dei dibattiti nel corso dei quali tale decisione è stata presa.
2. Le decisioni e gli atti giudiziari di cui al paragrafo precedente possono sostituire o completare i documenti menzionati nell'articolo 3.
3. La procedura prevista nell'articolo 6 può, secondo la legge dello Stato del debitore, essere sia una procedura d'exequatur o di registrazione, sia una nuova azione fondata sulla decisione trasmessa in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 6 Funzioni dell'Istituzione intermediaria

1. Operando nei limiti dei poteri conferitele dal creditore, l'Istituzione intermediaria prende, in nome del creditore, tutti i provvedimenti atti a garantire l'esazione degli alimenti. Segnatamente, essa transige e, ove sia necessario, intenta e prosegue un'azione alimentare e fa eseguire qualsiasi sentenza, ordinanza o altro atto giudiziario.
2. L'Istituzione intermediaria tiene al corrente l'Autorità speditrice. Se non può agire, deve fornirne i motivi e rinviare l'inserito all'Autorità speditrice.
3. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, la legge disciplinante le dette azioni e qualsiasi questione connessa è quella dello Stato del debitore, segnatamente in materia di diritto internazionale privato.

Art. 7 Commissioni rogatorie

Nel caso in cui la legge delle due Parti contraenti interessate ammetta commissioni rogatorie, le disposizioni seguenti sono applicabili:

- a) Il tribunale investito dell'azione alimentare può, per ottenere documenti o altre prove, domandare l'esecuzione di una commissione rogatoria sia al tribunale competente dell'altra Parte contraente sia a qualsiasi altra autorità o istituzione designata dalla Parte contraente in cui la commissione dev'essere eseguita.
- b) Affinchè le Parti contraenti possano assistervi o farsi rappresentare, l'Autorità richiesta è obbligata ad informare l'Autorità speditrice e l'Istituzione intermediaria interessate come anche il debitore della data e del luogo in cui si procederà al provvedimento sollecitato.
- c) La Commissione rogatoria deve essere eseguita con tutta la diligenza voluta; se non è eseguita entro quattro mesi a contare dal ricevimento della commissione da parte dell'autorità richiesta, l'autorità richiedente dovrà essere informata dei motivi della mancata esecuzione o del ritardo.
- d) L'esecuzione della commissione rogatoria non può ingenerare rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura.

- e) L'esecuzione della commissione rogatoria può essere negata soltanto:
1. se l'autenticità del documento non è accertata,
 2. se la Parte contraente sul cui territorio doveva avvenire l'esecuzione la giudica tale da pregiudicare la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 8 Modificazione delle decisioni giudiziarie

Le disposizioni della presente Convenzione sono parimenti applicabili alle domande intese alla modificazione delle decisioni giudiziarie rese in materia d'obbligazioni alimentari.

Art. 9 Esenzioni e agevolazioni

1. Nei procedimenti retti dalla presente Convenzione, i creditori beneficiano del trattamento e delle esenzioni concessi ai creditori residenti nello Stato in cui l'azione è intentata o del quale sono cittadini.
2. I creditori stranieri o non residenti non possono essere tenuti a prestare cauzione *judicatum solvi*, né a far alcun altro pagamento o deposito.
3. Nessuna remunerazione può essere percepita dalle Autorità speditrici e dalle Istituzioni intermedie per i servizi resi conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 10 Trasferimenti di fondi

Le Parti contraenti la cui legge impone restrizioni ai trasferimenti di fondi all'estero concedono la massima priorità ai trasferimenti di fondi destinati ad essere pagati come alimenti o a compensare le spese sopportate per qualsiasi azione in giustizia retta dalla presente Convenzione.

Art. 11 Clausola federale

Nel caso di uno Stato federativo o non unitario, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui attuazione ricade nella competenza dell'operato legislativo del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono, in questa misura, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
- b) Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione ricade nella competenza dell'operato legislativo dei singoli Stati, province o Cantoni costituenti, che non sono, in virtù del sistema costituzionale della Federazione, tenuti a prendere provvedimenti legislativi, il Governo federale deve, il più presto possibile e con il proprio parere favorevole, comunicare i detti articoli alle autorità competenti degli Stati, province o Cantoni;

- c) Uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione deve, a richiesta di qualsiasi altra Parte contraente trasmessagli dal Segretario generale, comunicare un esposto della legislazione e delle pratiche in vigore nella Federazione e nelle sue unità costituenti per quanto concerne tal o tal'altra disposizione della Convenzione indicante la misura in cui è stato dato effetto, con un'azione legislativa o d'altra natura, alla detta disposizione.

Art. 12 Applicazione territoriale

Le disposizioni della presente Convenzione si estendono o si applicano, nelle stesse condizioni, ai territori non autonomi, sotto tutela o a qualsiasi territorio di cui una Parte contraente assicura le relazioni internazionali, salvo che detta Parte contraente, ratificando la presente Convenzione o aderendovi, dichiari che la Convenzione non si applicherà a tale o tal altro dei suoi territori. Qualsiasi Parte contraente che avrà fatto tale dichiarazione potrà in qualsiasi momento, con notificazione indirizzata al Segretario generale, estendere l'applicazione della Convenzione ai territori così esclusi o a uno qualsiasi d'essi.

Art. 13 Firma, ratificazione e adesione

1. La presente Convenzione è, fino al 31 dicembre 1956, aperta alla firma di qualsiasi Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di qualsiasi Stato non membro partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia³ o membro di un'istituzione specializzata, come anche di qualsiasi altro Stato non membro invitato dal Consiglio economico e sociale a divenire Parte contraente.
2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale.
3. Qualsiasi Stato citato nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, aderire alla presente Convenzione. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 14 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.
2. Riguardo ad ogni Stato che la ratificherà o vi avrà aderito dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratificazione o d'adesione.

³ RS 0.193.501

Art. 15 Disdetta

1. Qualsiasi Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione con notificazione indirizzata al Segretario generale. La disdetta potrà parimente applicarsi a uno qualsiasi o all'insieme dei territori citati nell'articolo 12.

2. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, restando inteso che essa non s'applicherà agli affari in corso nel momento in cui avrà effetto.

Art. 16 Composizione delle controversie

Se fra due Parti contraenti sorge una controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e se tale controversia non sia stata altrimenti composta, essa sarà deferita alla Corte internazionale di Giustizia. Quest'ultima è adita sia con la notificazione di un accordo speciale sia con la richiesta di una delle Parti in causa.

Art. 17 Riserve

1. Se al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione uno Stato fa una riserva a un articolo della presente Convenzione, il Segretario generale ne comunicherà il testo a tutti gli Stati partecipi della presente Convenzione e agli altri Stati menzionati nell'articolo 13. Qualsiasi Parte contraente che non accetti la detta riserva può, entro novanta giorni a contare da questa comunicazione, notificare al Segretario generale che essa non accetta la riserva e, in questo caso, la Convenzione non entrerà in vigore tra lo Stato che muove l'obiezione e quello che ha fatto la riserva. Qualsiasi Stato che aderirà successivamente alla Convenzione potrà, al momento della sua adesione, procedere a una notificazione di tal genere.

2. Una Parte contraente può in qualsiasi momento ritirare una riserva fatta e deve notificare tale ritiro al Segretario generale.

Art. 18 Reciprocità

Una Parte contraente può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione contro altre Parti contraenti soltanto nella misura in cui essa sia vincolata dalla presente Convenzione.

Art. 19 Notificazioni da parte del Segretario generale

1. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri citati nell'articolo 13:

- a) le comunicazioni previste nel paragrafo 3 dell'articolo 2;
- b) le indicazioni fornite conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3;
- c) le dichiarazioni e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

- d) le firme, ratificazioni e adesioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 13;
 - e) la data d'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 14;
 - f) le disdette fatte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15;
 - g) le riserve e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.
2. Il Segretario generale notifica pure a tutte le Parti contraenti le domande di revisione e le risposte fatte a queste domande in virtù dell'articolo 20.

Art. 20 Revisione

1. Ogni Parte contraente può domandare in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Segretario generale, la revisione della presente Convenzione.
2. Il Segretario generale trasmette tale notificazione ad ogni Parte contraente invitandola a comunicargli entro quattro mesi se essa sia favorevole alla riunione di una conferenza d'esame della revisione proposta. Se la maggioranza delle Parti contraenti risponde affermativamente, il Segretario generale convoca la conferenza.

Art. 21 Deposito della Convenzione e lingue

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale che ne farà tenere copie certificate conformi a tutti gli Stati menzionati nell'articolo 13.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 16 settembre 2010⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria*	10 settembre	1969 A	10 ottobre	1969
Argentina*	29 novembre	1972 A	29 dicembre	1972
Australia*	12 febbraio	1985 A	14 marzo	1985
Isola di Norfolk	12 febbraio	1985 A	14 marzo	1985
Austria	16 luglio	1969	15 agosto	1969
Barbados	18 giugno	1970 A	18 luglio	1970
Belarus	14 novembre	1996 A	14 dicembre	1996
Belgio	1° luglio	1966 A	31 luglio	1966
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Brasile	14 novembre	1960	14 dicembre	1960
Burkina Faso	27 agosto	1962 A	26 settembre	1962
Capo Verde	13 settembre	1985 A	13 ottobre	1985
Ceca, Repubblica**	30 settembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	9 gennaio	1961 A	8 febbraio	1961
Cipro	8 maggio	1986 A	7 giugno	1986
Colombia	10 novembre	1999	10 dicembre	1999
Croazia	20 settembre	1993 S	8 ottobre	1991
Danimarca	22 giugno	1959	22 luglio	1959
Ecuador	4 giugno	1974	4 luglio	1974
Estonia	8 gennaio	1997 A	7 febbraio	1997
Filippine	21 marzo	1968	20 aprile	1968
Finlandia	13 settembre	1962 A	13 ottobre	1962
Francia*	24 giugno	1960	24 luglio	1960
Guadalupa	24 giugno	1960 A	24 luglio	1960
Guayana francese	24 giugno	1960 A	24 luglio	1960
Martinica	24 giugno	1960 A	24 luglio	1960
Nuova Caledonia	24 giugno	1960 A	24 luglio	1960
Polinesia francese	24 giugno	1960 A	24 luglio	1960
Riunione	24 giugno	1960 A	24 luglio	1960
St. Pierre e Miquelon	24 giugno	1960 A	24 luglio	1960
Germania	20 luglio	1959	19 agosto	1959
Grecia	1° novembre	1965	1° dicembre	1965
Guatemala	25 aprile	1957	25 maggio	1957
Haiti	12 febbraio	1958	14 marzo	1958

⁴ RU 1977 1918, 1985 1471, 1987 711, 1990 715, 2004 2517, 2007 11 e 2010 4131. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Irlanda	26 ottobre	1995 A	25 novembre	1995
Israele*	4 aprile	1957	25 maggio	1957
Italia	28 luglio	1958	27 agosto	1958
Kazakistan	28 marzo	2000 A	27 aprile	2000
Kirghizistan	27 maggio	2004 A	26 giugno	2004
Liberia	16 settembre	2005 A	16 ottobre	2005
Lussemburgo	1° novembre	1971 A	1° dicembre	1971
Macedonia	10 marzo	1994 S	17 novembre	1991
Marocco	18 marzo	1957 A	25 maggio	1957
Messico	23 luglio	1992	22 agosto	1992
Moldova*	24 luglio	2006 A	23 agosto	2006
Monaco	28 giugno	1961	28 luglio	1961
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Niger	15 febbraio	1965 A	17 marzo	1965
Norvegia	25 ottobre	1957 A	24 novembre	1957
Nuova Zelanda ^a	26 febbraio	1986 A	28 marzo	1986
Paesi Bassi*	31 luglio	1962	30 agosto	1962
Pakistan	14 luglio	1959 A	13 agosto	1959
Polonia**	13 ottobre	1960 A	12 novembre	1960
Portogallo	25 gennaio	1965 A	24 febbraio	1965
Regno Unito***	13 marzo	1975 A	12 aprile	1975
Isola di Man	29 novembre	1984 A	1° dicembre	1984
Jersey	30 luglio	2003	30 luglio	2003
Rep. Centrafricana	15 ottobre	1962 A	14 novembre	1962
Romania	10 aprile	1991 A	10 maggio	1991
Santa Sede	5 ottobre	1964	4 novembre	1964
Seicelle*	1° novembre	2004 A	1° dicembre	2004
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Slovacchia**	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	6 ottobre	1966 A	5 novembre	1966
Sri Lanka	7 agosto	1958	6 settembre	1958
Suriname	12 ottobre	1979 A	11 novembre	1979
Svezia*	1° ottobre	1958	31 ottobre	1958
Svizzera	5 ottobre	1977 A	4 novembre	1977
Taipei cinese (Taiwan)	25 giugno	1957	25 luglio	1957
Tunisia*	16 ottobre	1968 A	15 novembre	1968
Turchia	2 giugno	1971 A	2 luglio	1971
Ucraina	19 settembre	2006 A	19 ottobre	2006

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Ungheria	23 luglio	1957 A	22 agosto	1957
Uruguay	18 settembre	1995 A	18 ottobre	1995

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non è applicabile alle isole Cook, Nioué e Tokelau